

A tutti i gentili Sigg. Clienti

A tutti i gentili Sigg. Collaboratori

URGENTE

CIRCOLARE N. 13/2021

1

Milano, 02 Marzo 2021

Oggetto: affidamenti bancari, proroga su richiesta dell'azienda

Con la proroga del 30 giugno 2021, concessa dalla Legge di Bilancio 2021 ed in previsione di quella del 31/12/2021, sono molte le imprese con gli affidamenti in scadenza soggetti a rinnovo.

Il Decreto Legge 18/2020 prevede la proroga in automatico degli affidamenti in essere per micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia Covid-19, ma è obbligo delle imprese richiederla.

La proroga infatti è vincolata dalla dichiarazione di "aver subito, in via temporanea, carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia Covid 2019".

La suddetta dichiarazione va attestata con dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ex art. 47 (e con le modalità indicate dall'art. 38) del DPR 445/2000 che prevede responsabilità penali, in carico al legale rappresentante, qualora fossero indicati fatti non veritieri.

Come indicato in modo ineccepibile dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti: "Il contesto valutativo dell'azienda in tensione finanziaria è quello in cui sussistono temporanei disequilibri finanziari. L'azienda non è in grado di garantire la copertura dei fabbisogni finanziari, originati da obbligazioni già assunte e da quelle pianificate. La carenza di liquidità determina la temporanea difficoltà ad adempiere e, quando sfocia nella difficoltà a far fronte ad obbligazioni non più dilazionabili, si manifesta un rischio di insolvenza prospettica".

La succitata indicazione è sicuramente estrema ma esplicitiva.

Per tale motivo sarebbe opportuno un intervento che delimiti, con assoluta chiarezza, i confini di tale condizione. Tale chiarezza non è assolutamente rilevabile nel passaggio che proroga il divieto di revoche al 30 giugno, inserito in maniera approssimativa nella Legge di Bilancio, rilevabile all'art. 56, nel comma 2, lettere a), b) e c) e nel comma 6, lettere a) e c) e nel comma 8 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito in Legge n.27 in data 24 aprile 2020 che modificano la dicitura "31 gennaio 2021" con la dicitura "30 giugno 2021".

Con questa approssimazione non potranno essere revocati in tutto o in parte, fino al 30 giugno, le aperture di credito a revoca ed i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se successive, alla data del 17 marzo 2020. Tali modifiche non potranno essere apportate né per gli importi accordati, né per la parte utilizzata né per quella non utilizzata.

Discorso analogo vale per i prestiti non rateali aventi una scadenza contrattuale antecedente al 30 giugno 2021.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali Saluti


Sodiet Consulting S.r.l.